

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5997 del 29/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 intestata a PARESA S.P.A. per lo stabilimento sito in Comune di Roncofreddo, Via del Savio n. 155.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6190 del 29/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 intestata a PARESA S.P.A. per lo stabilimento sito in Comune di Roncofreddo, Via del Savio n. 155.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/2016, rilasciata dal SUAP in data 16/06/2016 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5092 del 25/09/2017, rilasciata dal SUAP in data 17/01/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo in data 30/07/2021 acquisita da Arpae al PG/2021/130447 del 23/08/2021, da **PARESA S.P.A.** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena Via Romea n. 655, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativa allo stabilimento di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni sito nel Comune di Roncofreddo in Via del Savio n. 155, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Considerato che, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi delle seguenti modifiche:

- ampliamento e riorganizzazione della attività produttiva mediante costruzione di un nuovo Capannone 3, nel quale saranno trasferite parte delle attività svolte nel Capannone 1, come indicato nei punti successivi;
- spostamento dal Capannone 1 al Capannone 3 del taglio al pantografo di cui alla emissione E8;
- installazione nel Capannone 3 di un nuovo taglio al pantografo di cui alla emissione E23;
- eliminazione dei tagli al pantografo di cui alle emissioni E1 ed E2, attualmente ubicati nel Capannone 1, in quanto sostituiti dal nuovo macchinario nel Capannone 3. L'eliminazione di tali macchinari e relative emissioni sarà effettuata una volta installato e messo in esercizio il nuovo taglio al pantografo di cui alla emissione E23;

Visto che con PEC, acquisita al PG/2021/136623 del 03/09/2021, il SUAP del Comune di Roncofreddo ha comunicato l'avvenuta presentazione, da parte della Ditta, della richiesta di Permesso di Costruire, depositata in data 05/08/2021 Prot. Gen. n. 4580, inerente la *“Nuova realizzazione di edificio industriale e annessa cabina di trasformazione energia elettrica”*, con richiesta di atti presupposti tra i quali è ricompreso il rilascio della modifica sostanziale dell'AUA in oggetto;

Dato atto che con la medesima nota il SUAP del Comune di Roncofreddo ha trasmesso l'indizione, ai sensi

dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., della Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, da parte del Servizio Tecnico del Comune di Roncofreddo con atto prot. n. 5142 del 31/08/2021;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 4980 del 27/08/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/133411 del 30/08/2021, formulata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 15/09/2021 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2021/141709-141712;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 6430 del 28/10/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/167412 del 29/10/2021, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Roncofreddo ha comunicato quanto segue *"(...) Preso Atto del Parere rilasciato dall' Arpae – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna, in merito all' Impatto Acustico, pervenuto in data 20/10/2021, con prot n° 6230, attestante che "non si riscontrano elementi ostativi alla realizzazione della modifica richiesta (...) NULLA OSTA alle emissioni sonore provenienti dall' attività produttiva della ditta "PARESA SPA", svolta presso l'impianto sito in Roncofreddo, via Del Savio n°155, in quanto, come si evince dal parere su menzionato, "non si riscontrano elementi ostativi alla realizzazione della modifica richiesta";*

Viste le conclusioni istruttorie prodotte dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/11/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705 e successivamente aggiornata, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione*

Autorizzazione Unica Ambientale.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705 e successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014;
- 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Roncofreddo per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 10/09/14 P.G.N. 4705, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 16/06/2016 P.G.N. 3536;
- determinazione n. DET-AMB-2017-5092 del 25/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 17/01/2018 P.G.N. 366.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- ampliamento e riorganizzazione della attività produttiva mediante costruzione di un nuovo Capannone 3, nel quale saranno trasferite parte delle attività svolte nel Capannone 1, come indicato nei punti successivi;
- spostamento dal Capannone 1 al Capannone 3 del taglio al pantografo di cui alla emissione E8;
- installazione nel Capannone 3 di un nuovo taglio al pantografo di cui alla emissione E23;
- eliminazione dei tagli al pantografo di cui alle emissioni E1 ed E2, attualmente ubicati nel Capannone 1, in quanto sostituiti dal nuovo macchinario nel Capannone 3. L'eliminazione di tali macchinari e relative emissioni sarà effettuata una volta installato e messo in esercizio il nuovo taglio al pantografo di cui alla emissione E23.

Con PEC, acquisita al prot. n. 136623 del 03/09/2021, il SUAP del Comune di Roncofreddo ha comunicato l'avvenuta presentazione, da parte della Ditta, della richiesta di Permesso di Costruire, depositata in data 05/08/2021 Prot. Gen. n. 4580, inerente la *"Nuova realizzazione di edificio industriale e annessa cabina di trasformazione energia elettrica"*, con richiesta di atti presupposti tra i quali è ricompreso il rilascio della modifica sostanziale dell'AUA in oggetto. Con la medesima nota il SUAP del Comune di Roncofreddo ha trasmesso l'indizione, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., della Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, da parte del Servizio Tecnico del Comune di Roncofreddo con atto prot. n. 5142 del 31/08/2021.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Comune di Roncofreddo di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per il nuovo Capannone 3 dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che tali aspetti saranno trattati all'interno della Conferenza di Servizi decisoria sopraccitata.

Con nota PG/2021/143841 del 17/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2021/149365 del 28/09/2021, il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'emissione di sostanze pericolose (Cromo VI e Nichel) derivanti dal taglio a caldo di acciaio inox (emissioni E8 ed E23), e le postazioni di puntatura acciai al carbonio per aggiustaggio pezzi dotate di aspiratore portatile con reimmissione in ambiente di lavoro,

senza quindi convogliamento all'esterno, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. 2021/0271981/P del 30/09/2021, acquisita al protocollo di Arpa e PG/2021/150858 del 30/09/2021, l'Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato: *"....si esprime parere favorevole all'utilizzo di sistemi mobili di captazione dei fumi di saldatura unicamente per lavorazioni occasionali e limitate nel tempo, con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpa e – Servizio Territoriale".*

Con nota PG/2021/165131 del 26/10/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni, come di seguito riportato:

"I tagli che interessano le due emissioni nel capannone 3 riguardano lamiera in acciaio al carbonio, lamiera in acciaio speciale (Ni) e INOX. Le attività non hanno il carattere di una produzione in serie, ma prevedono una lavorazione a lotti con una certa alternanza nell'uso dei vari impianti; l'attività si svolge su turni di 8 ore per 220 giorni l'anno, ma aumenti di richiesta di tali prodotti possono necessitare anche di 2 turni da 8 ore. Vengono, inoltre, realizzate saltuariamente attività di puntatura acciaio per le quali sono previsti aspiratori portatili tipo KEMPER Filter master XL, dotati di unità filtrante in PTFE, certificata W3, classe di efficienza pari al 99% su fumi di saldatura di acciaio (contenenti Ni e Cr >30%) quindi idonea anche alla lavorazione su INOX secondo la norma DIN EN ISO 15012-1.

Questa attività preparatoria prima della saldatura viene effettuata su diverse postazioni e banchi, da cui la scelta di utilizzare aspiratori carrellati da spostare secondo il bisogno. I dispositivi attivano regolarmente la pulizia in controcorrente dei filtri se la pressione differenziale scende sotto un valore critico preimpostato.

I Criteri CRIAER non esplicitano un obbligo al convogliamento di tali emissioni per cui si rimanda alle valutazioni dell'ASL relativamente alla salubrità degli ambienti di lavoro.

<i>lavorazione</i>	<i>prodotto finito</i>	<i>quantità</i>	<i>u.m.</i>
<i>pantografo</i>	<i>acciaio al C</i>	<i>3.500.000</i>	<i>kg/anno</i>
<i>pantografo</i>	<i>acciaio speciale Ni+ INOX</i>	<i>300.000</i>	<i>kg/anno</i>

Per quanto riguarda l'acciaio lavorato, la ditta ha presentato le schede di sicurezza di diversi prodotti con contenuti in Cr e Ni variabili, oltre a due acciai contenenti solo Ni; se ne riporta la composizione per quanto riguarda i metalli pesanti, con riferimento al Produttore

	<i>Si</i>	<i>Mn</i>	<i>Cr</i>	<i>Ni</i>	<i>Mo</i>
<i>Tsingshan</i>	<i>0.430</i>	<i>1.390</i>	<i>18.16</i>	<i>8.030</i>	<i>/</i>
<i>Outokumpu</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>21.3</i>	<i>1.6</i>	<i>0.3</i>
<i>Columbus</i>	<i>0.41</i>	<i>1.33</i>	<i>18.0</i>	<i>8.0</i>	<i>/</i>
<i>Outokumpu</i>	<i>/</i>	<i>1.22</i>	<i>17.2</i>	<i>10.08</i>	<i>2.04</i>
<i>Outokumpu supra 316</i>	<i>/</i>	<i>1.24</i>	<i>16.98</i>	<i>10.13</i>	<i>2.05</i>
<i>ArcelorMittal</i>	<i>/</i>	<i>0.5</i>	<i>/</i>	<i>8.7</i>	<i>/</i>
<i>Salzgitter</i>		<i>0.5</i>	<i>/</i>	<i>8.9</i>	<i>/</i>

La ditta non indica, per ciascuna tipologia di lamiera, quanta ne venga tagliata, ma si pone nelle condizioni peggiori, ossia nell'ipotesi di lavorare solo acciaio Inox, con un contenuto di Cr attorno al 17% e di Ni attorno al 10% e da queste percentuali calcola se venga o meno superata la soglia di rilevanza, prevista nell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06.

Procedendo come riportato nella relazione tecnica e considerando:

- spessore lamiera 12 mm*
- larghezza del taglio 4 mm*
- velocità di avanzamento 3000 mm/min*

-densità dell'acciaio 7900 kg/m³

valutando che circa il 3% del metallo passi nei fumi che si liberano dall'ossitaglio, in un'ora di taglio continuativo si superano le soglie di rilevanza di 5 g/h previste per gli inquinanti di Classe II [della tabella A1 del paragrafo 2 allegato I], ossia Cr VI e Ni, anche valutando singolarmente ogni metallo.

Infatti:

$0.012 \text{ m} \times 0.004 \text{ m} \times 3 \text{ m/min} = 0.000144 \text{ m}^3/\text{min}$ acciaio tagliato (volume)

$0.000144 \text{ m}^3/\text{min} \times 60 \times 7900 \text{ kg/m}^3 = 68.25 \text{ kg/h}$ (massa acciaio lavorata in un'ora)

$\text{Cr} = 68.25 \times 0.03 \times 0.17 = 0.348 \text{ kg} \Rightarrow 348 \text{ g/h}$

$\text{Ni} = 68.25 \times 0.03 \times 0.10 = 0.204 \text{ kg} \Rightarrow 204 \text{ g/h}$

Somma dei flussi di massa: 552 g/h

Le valutazioni espresse dall'azienda nel merito del non raggiungimento della soglia di rilevanza in base all'efficienza di abbattimento dei mezzi filtranti non sono accettabili.

Ai sensi della lettera v) dell'art. 268 del Dlgs 152/06 e smi, il calcolo del rispetto della soglia di rilevanza va calcolato a monte degli impianti di abbattimento.

Per questo motivo le soglie di rilevanza di 5 g/h sono ampiamente superate sia come somma che come singolo metallo e pertanto sono applicabili i limiti di emissione per Cr VI e Ni.

Considerando invece la tabella B del paragrafo 2 allegato I - Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, seguendo la stessa procedura di calcolo facendo riferimento alle informazioni indicate nella tabella precedente sulla composizione degli acciai, considerando il Cr III e Mn che fanno parte della classe III della tabella B, la soglia di rilevanza pari a 25 g/h viene superata, quindi sono applicabili i limiti specifici con limite di 5 mg/Nmc.

Considerazioni normative

L'attività ricade nel punto 4.13.16 del CRIAER:

4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20
Monossido di carbonio	5

A questi inquinanti vanno aggiunti i metalli che superano le soglie di rilevanza:

Cromo (VI) e suoi composti	1
Ni e suoi composti	1

Le due emissioni oggetto di modifica hanno le stesse caratteristiche tecniche e la stessa tipologia di impianto di abbattimento.

Si tratta di un filtro a cartucce, costituito da 84 unità distinte, ciascuna con una superficie di 6,7 m² come riportato nella scheda tecnica, per complessivi 562,8 m²; la velocità di filtrazione pari a 0.01 m/s è in linea con i valori riportati al paragrafo 3.2.1 dei criteri CRIAER. E' presente il pressostato differenziale, che segnala acusticamente la necessità di sostituire il filtro.

Proposta di limiti e prescrizioni

E7 - E8 - E23	pantografo
Portata	20.000 m ³ /h
Altezza (dal suolo)	12 m
Durata	8 h/g
Costante/discontinua	continua
Temperatura	ambiente

<i>Sezione (circolare)</i>	<i>0,385 m²</i>
IMPIANTO ABBATTIMENTO	<i>filtro a cartucce</i>
<i>velocità filtrazione</i>	<i>0,01 m/s</i>
INQUINANTE	
<i>Polveri</i>	<i>10 mg/Nm³</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>5 mg/Nm³</i>
<i>ossidi di azoto (NO₂)</i>	<i>20 mg/Nm³</i>
<i>Cr VI + Ni e suoi composti</i>	<i>1 mg/Nm³</i>
<i>Ni (e suoi composti in forma di polvere)</i>	<i>1 mg/Nm³</i>
<i>Cr III + Ni (e suoi composti in forma di polvere) + Mn</i>	<i>5 mg/Nm³</i>

Il taglio al pantografo viene effettuato anche nel capannone 1 dove viene convogliato in E7; le materie prime lavorate sono le stesse degli altri due pantografi e dunque per analogia si considera che anche questa emissione debba avere gli stessi limiti individuati per E8 e E23.

La ditta è già tenuta all'esecuzione di un autocontrollo annuale sulle emissioni da E1 a E22.

Si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E7, E8 che viene spostato, e del nuovo punto E23, effettuando tre monitoraggi nelle condizioni di esercizio più gravose;*
- rispettare il valore limite con obbligo di un autocontrollo annuale”.*

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E7 “taglio al pantografo” – si tratta di una emissione esistente già a regime e non sottoposta a modifica, pertanto l'adeguamento dei valori limite proposto dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena nella succitata relazione tecnica, sarà oggetto di verifica mediante un monitoraggio da effettuarsi entro 90 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA;
- come esplicitamente indicato dalla ditta, le emissioni E1 e E2 saranno eliminate una volta installato e messo in esercizio il nuovo taglio al pantografo di cui alla nuova emissione E23; si ritiene, pertanto, di autorizzare le emissioni E1 e E2 con la seguente prescrizione: a partire dalla data di messa in esercizio della emissione E23, che la Ditta provvederà a comunicare, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle emissioni E1 e E2;
- il D.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., inserendo in particolare il comma 7bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, ossia le «sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata [...] e quelle classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”. La Ditta, in relazione a tali aspetti, ha comunicato di utilizzare due prodotti vernicianti (SIGNACOVER 280 US Hardener e Intergard 475HS Part B) che contengono sostanze “estremamente preoccupanti”, indicate con l'acronimo SVHC (Substances of Very High Concern) dalla normativa europea REACH di cui sopra, ovvero quelle sostanze che potrebbero avere effetti gravi e irreversibili sulla salute umana e sull'ambiente, precisando altresì che tali prodotti al momento non sono sostituibili, in quanto i prodotti alternativi non permettono di mantenere le caratteristiche tecniche e/o qualitative del prodotto finale. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del D.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, si prescrive che entro il 1° gennaio 2025 il gestore dello stabilimento provveda a presentare una domanda di autorizzazione ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271 comma 7-bis, mediante comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

- in merito alle operazioni di puntatura acciai al carbonio, svolte nel capannone 3 in postazioni dotate di aspiratori portatili, si evidenzia che i fumi di saldatura, una volta aspirati e filtrati, saranno riimmessi nell'ambiente di lavoro, configurandosi pertanto come emissione diffusa ai sensi delle definizioni di cui all'art. 268 comma 1 lettere da a) a d), soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Tenuto conto, altresì, che l'Azienda USL della Romagna ha espresso parere favorevole a quanto proposto dalla Ditta *"...unicamente per lavorazioni occasionali e limitate nel tempo"*, si prescrive quanto di seguito indicato, in linea con quanto stabilito per attività similari:
 - dovrà essere tenuto un registro vidimato da Arpa - Servizio Territoriale, in cui annotare entro la fine della giornata lavorativa la data e la durata complessiva dell'attività di puntatura svolta;
 - la Ditta deve provvedere al corretto uso e manutenzione degli aspiratori portatili, annotando nel medesimo registro vidimato le date di sostituzione dei filtri;
- ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene opportuno prescrivere quanto segue:
 - gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E20, E21, E22 e E23 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato C all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Atteso che la conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di cui all'art. 269 comma 3 del Dlgs 152/06 e s.m.i., è verificata dal Comune di Roncofreddo nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Servizio Tecnico del Comune di Roncofreddo con atto prot. n. 5142 del 31/08/2021 per la richiesta di Permesso di Costruire, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, e delle successive valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 10/09/14 P.G.N. 4705, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 16/06/2016 P.G.N. 3536;
- determinazione n. DET-AMB-2017-5092 del 25/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 17/01/2018 P.G.N. 366;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Roncofreddo in data 30/07/2021 P.G.N. 4495, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 18 – GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO CABINA VERNICIATURA N. 1
(482 kW, a metano)

EMISSIONE N. 19 – GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO CABINA VERNICIATURA N. 2
(482 kW, a metano)

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs.

152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

CALDAIA VIESMANN 85 PAROMAT TRIPLEX – CAPANNONE 1 (87 kW a gpl)

N. 4 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 150/200 – CAPANNONE 1 (215 kW cad. a gpl)

N. 2 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 50/100 – CAPANNONE 1 (151 kW cad. a gpl)

CALDAIA MURALE RIELLO FAMILY CONDENSE 3.5 IS – CAPANNONE 2 (34,6 kW a metano)

N. 4 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 200/180 – CAPANNONE 2 (180 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di realizzazione di carpenterie metalliche in ambito metalmeccanico, petrolifero, energetico sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Struttura contenente n. 2 cabine di sabbiatura e n. 2 cabine di verniciatura

EMISSIONI E3, E4, E5, E6 – CABINE DI SABBIATURA N. 1 e N. 2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9,3	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONI E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17 – CABINE DI VERNICIATURA N. 1 E N. 2

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + carboni attivi

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

Capannone 1

EMISSIONE N. 1 - PANTOGRAFO N. 1

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 - PANTOGRAFO N. 2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 7 – PANTOGRAFO N. 3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo III e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e i suoi composti espressi come Mn	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 9 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 21 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	26.400	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	11	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 22 – SATINATRICE

Impianto di abbattimento: ad umido (gorgogliatore effetto Venturi)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

Capannone 2

EMISSIONE N. 20 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

Capannone 3

EMISSIONE N. 8 - TAGLIO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo III e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e i suoi composti espressi come Mn	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 23 – TAGLIO AL PANTOGRAFO

Impianto di abbattimento: filtro cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo III e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e i suoi composti espressi come Mn	5	mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalle saltuarie operazioni di puntatura di acciai al carbonio per aggiustaggio pezzi, da svolgersi all'interno del capannone 3 in postazioni dotate di sistema di aspirazione e filtrazione portatili, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) entro la fine della giornata lavorativa dovranno essere annotate, sul **registro** di cui al successivo punto 15., la data e la durata complessiva dell'attività di puntatura svolta;
 - b) la Ditta deve provvedere al corretto uso e manutenzione degli aspiratori portatili, annotando le date di sostituzione dei filtri sul **registro** di cui al successivo punto 15.
3. Le **emissioni da N. 10 a N. 17** devono essere dotate di un amperometro, collegato ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati.
4. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta" (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni da N. 10 a N. 17**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 18,12 t/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 20% dell'input di solvente;
 - c) il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < o pari a t/a. 18,12;
 - d) entro il **30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - e) a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un Piano di Gestione dei Solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare il campo O1 del Piano di Gestione dei Solventi, il gestore deve utilizzare i valori ottenuti dalle misurazioni analitiche agli scarichi gassosi di cui sopra, ed allegare copia di tali certificati analitici al Piano di Gestione dei Solventi, da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno come stabilito alla precedente lettera d);
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 15. Tali consumi non devono essere superiori a **t 60** di prodotto verniciante a solvente all'anno.

- g) i **carboni attivi** di cui alle emissioni da N. 10 a N. 17 dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 15., allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
- h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- i) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
5. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
6. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E8** e alla **emissione nuova E23** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
7. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Roncofreddo la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E8** e alla **emissione nuova E23**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
8. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
9. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E8** e alla **emissione nuova E23** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per ognuno degli inquinanti per cui è stabilito un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo della **emissione E7**, a seguito dell'inserimento di nuovi valori limite. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E20, E21, E22 e E23** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
12. Dalla data di messa in esercizio della emissione nuova E23, comunicata con le modalità indicate al precedente punto 7., la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle

emissioni E1 e E2 da dismettere.

13. Visto l'utilizzo di due prodotti vernicianti (SIGNACOVER 280 US Hardener e Intergard 475HS Part B) che contengono sostanze "estremamente preoccupanti", indicate con l'acronimo SVHC (Substances of Very High Concern) dalla normativa europea REACH, la Ditta dovrà presentare, entro il 01 gennaio 2025, una domanda di autorizzazione ai fini dell'adeguamento a quanto richiesto dall'art. 271 comma 7-bis, mediante comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, come stabilito dall'art. 3 co. 3 del D.Lgs. 102/2020.
14. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E20, E21, E22 e E23** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 15.
15. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 4. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni da N. 10 a N. 17;**
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 4. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni da N. 10 a N. 17;**
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E20, E21, E22 e E23**, così come richiesto al precedente punto 14;
 - dovranno essere annotate, entro la fine della giornata lavorativa, la data e la durata complessiva dell'attività di puntatura svolta, così come richiesto al precedente punto 2. lettera a);
 - dovranno essere annotate le date di sostituzione dei filtri degli aspiratori portatili, così come richiesto al precedente punto 2. lettera b).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.